

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Milano, 27 febbraio 2024

Newsletter 2024/007 – Riforma Fiscale – Decreto Legislativo in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo n. 1 dell' 8 gennaio 2024 (anche di seguito "Decreto"), emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge n. 111/2023, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione riguardo gli adempimenti tributari.

Di seguito vengono esaminate le principali novità orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, nonché a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti.

2. SEMPLIFICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA PER DIPENDENTI E PENSIONATI

La disciplina prevede che, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate e che verranno automaticamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica.



CONCENTER
STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

CPR Tale S.t.p.r.l.
Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@cprtale.it
www.cprtale.it

3. ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DEL MODELLO 730

L'ambito applicativo del Modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo.

In materia di Modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione "senza sostituto d'imposta", con la conseguenza che:

- possono chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
- devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.

4. ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO

L'art. 3 del Decreto esonera i sostituti d'imposta dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario e di vantaggio.

5. CESSAZIONE DELL'INCARICO DI DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

L'art. 4 del Decreto, disciplina una procedura alla quale ricorrere nel caso in cui, a seguito della cessazione dell'incarico professionale con il depositario, il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Viene previsto che, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione della dichiarazione di variazione dati, il depositario:

- avvisa il contribuente, mediante PEC o raccomandata con A/R, la cessazione dell'incarico;
- provvede all'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Effettuato tale adempimento, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.

6. MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

La disposizione prevede che, nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale, siano, altresì, svolte attività anche finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici stessi al fine di garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, con l'art. 6 del Decreto vengono previste:

- la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
- l'eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento degli indici
- l'implementazione dell'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate

Il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA viene reso disponibile:

- entro il mese di aprile, relativamente all'anno 2024
- entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025

7. MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, si prevede:

- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA)

8. INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA

La normativa ha elevato da € 25,82 a € 100,00 il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale

Se l'importo dovuto non supera il limite di € 100,00 il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

9. SOSPENSIONE DELL'INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI COMPLIANCE

Viene sospeso l'invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale)
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata
- delle c.d. "lettere di *compliance* e/o comunicazioni di irregolarità"

10. ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L'art. 11 del Decreto prevede l'anticipazione:

- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta)
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

11. SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

L'art. 12 del D. Lgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

12. MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA IN DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA

La normativa prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.

13. REGIME PREMIALE ISA - INCREMENTO DEL LIMITE PER L'ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ O DALLA GARANZIA

È stato elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA
- dei rimborsi IVA

Il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

- da € 20.000,00 a € 50.000,00, relativamente alla compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP
- da € 50.000,00 a € 70.000,00, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVA

Viene inoltre elevato da € 50.000,00 a € 70.000,00 il limite entro il quale è possibile l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale ai fini dei rimborsi IVA.

14. SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI

La disposizione è volta a semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi. In particolare, è previsto che, al fine di semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle

entrate, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Viene previsto che siano progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

15. SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO 770

L'art. 16 del Decreto prevede una semplificazione sperimentale del modello 770 a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025 (quindi dal modello 770/2026 relativo al 2025).

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte (indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/73), che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche:

- l'importo delle ritenute e delle trattenute operate
- gli eventuali importi a credito
- gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate

Possono avvalersi della semplificazione i sostituti d'imposta:

- tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo
- con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato:

- presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- con l'autorizzazione del sostituto d'imposta all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN

Contestualmente al pagamento viene effettuato l'invio dei dati delle ritenute e delle trattenute, di eventuali crediti e degli altri dati indicati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in prossima emanazione.

16. SEMPLIFICAZIONE DEI VERSAMENTI TRAMITE IL MODELLO F24

In un'ottica di semplificazione dei versamenti effettuati con il modello F24, la disposizione prevede la possibilità di:

- disporre, in via preventiva, l'addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzare la piattaforma Pago PA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme.

17. ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

L'art. 19 del Decreto prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d'imposta 2023, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:

- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo
- entro il 30 aprile di ciascun anno

L'accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

18. COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI DA PARTE DEI SOGGETTI TERZI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

La norma prevede che i soggetti terzi trasmettano all'Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall'imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.

19. ACCESSO AI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La disposizione stabilisce che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà delegare un intermediario per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita e può essere revocata in qualsiasi momento. L'intermediario potrà rinunciare alla delega del contribuente effettuando una comunicazione esclusivamente telematica.

20. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI

La norma prevede il potenziamento dei canali di assistenza a distanza e dei servizi telematici per:

- registrare le scritture private (es. registrazione di contratti di locazione)
- richiedere e ottenere i certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate (es. certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, certificato carichi pendenti, certificato unico debiti tributari, ecc.)
- confrontarsi a distanza con gli uffici dell'Agenzia e scambiarsi documenti relativi alle attività di controllo e accertamento (es. per contraddittorio preventivo e autotutela obbligatoria e/o facoltativa)
- calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi erariali
- effettuare ulteriori adempimenti

Ai predetti servizi digitali potranno accedere i contribuenti e gli intermediari delegati.

21. CONTENUTI DEL CASSETTO FISCALE

L'art. 23 del Decreto stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l'estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

22. INVIO DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE SOLUZIONI SOFTWARE

La disposizione introduce una semplificazione per i soggetti passivi IVA tenuti all'invio telematico dei corrispettivi, ossia per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate.

Viene, infatti, stabilito che la memorizzazione e la trasmissione *“dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi”* possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente software, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia

delle Entrate. Occorre però che i software in questione garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.

Tali software dovranno anche consentire l'integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante tali forme di pagamento.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al decreto, le soluzioni software saranno infatti installabili su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. "Smart POS"). In tal modo, si intende consentire agli esercenti l'utilizzo di un unico strumento per le operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.